



Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all'art. 73 del D.L. n.18 del 17/03/2020, il Consiglio Comunale di Manduria si è riunito tramite collegamento in videoconferenza su piattaforma "Zoom", secondo le modalità di svolgimento in via telematica delle sedute stabilite in via d'urgenza con provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale prot. 15714/2021, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità dei lavori.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

**Rilevato** che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

**Rilevato** inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In

alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

**Visto** l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

**Evidenziato** che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

**Preso atto** della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 ad oggetto: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 322 del 30.12.2020 - Suppl. Ordinario n. 46;

**Visto** l'art.1 comma 48 della Legge n.178/2020 che testualmente recita: *"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà omissis..."*

**Ritenuto** necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2021** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

**Visti**:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28

settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

*“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

e) l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n.77, ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021, termine ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con Decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021, con il parere favorevole della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali.;

Visto l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160, allineando così i termini di approvazione delle aliquote IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: *“(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;*

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

#### **Aliquote:**

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

#### **Detrazioni:**

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
  - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

**Aliquote:**

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

**Detrazioni:** i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

**Dato atto** che questo comune, per l'anno d'imposta 2020, ai sensi di quanto stabilito con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri di Consiglio Comunale n. 96 del 15/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha stabilito le seguenti aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria:

**Aliquote e detrazioni IMU anno 2020**

<b>TIPOLOGIA IMMOBILE</b>	<b>ALIQUTA</b>
Abitazione principale cat. A/1, A/8, A/9 detrazione € 200,00 e relative pertinenze	4,00 ‰
Assegnatario di ex casa coniugale	esente
Fabbricati di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale	esente
Alloggi assegnati da IACP	4,00 ‰
Fabbricati di anziani e disabili ricoverati	esente
Altri fabbricati	10,60 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale	esente
Fabbricati in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (50% della base imponibile)	10,60 ‰
Fabbricati di interesse storico e quelli dichiarati inagibili (50% della base imponibile)	10,60 ‰
Fabbricati non venduti da imprese di costr.immob.	esente
Unico immobile posseduto e non concesso in locazione da personale delle FF.AA.	esente
Aree edificabili	10,00 ‰
Terreni agricoli	10,00 ‰
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori professionali regolarmente iscritti ed operanti	esente

**Rilevato** che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160 dispone:

*“755. A decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento di cui al comma 754 sino all’1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”*

**Visto** il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri di Consiglio comunale n. 95 del 15/09/2020, formulato in correlazione alle nuove disposizioni previste dalla L. n. 160/2019;

**Ricordato** che ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**Considerato** che:

- per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- sono esenti dall’imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

**Rilevato** che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;

**Ritenuto di approvare, per l’anno 2021**, le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria:

<b>TIPOLOGIA IMMOBILE</b>	<b>ALIQUOTA</b>
Abitazione principale cat. A/1, A/8, A/9 - Detrazione € 200,00 e relative pertinenze	0,4 %
Alloggi assegnati da IACP - Detrazione € 200,00	0,4 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9 c.3 bis D.L.557/1993	0,00 %
Fabbricati non venduti da imprese di costr.immob.	0,00 %
Aree edificabili	1,00 %
Terreni agricoli	1,00 %
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori professionali regolarmente iscritti ed operanti	0,00 %
Immobili ad uso produttivo gruppo catastale D	1,06 %
Altri fabbricati	1,06 %

fermo restando le riduzioni di base imponibile, le esenzioni, le riduzioni e le detrazioni previste, rispettivamente, agli artt. 9, 11, 12 e 13 del nuovo Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria;

**Ritenuto** di non avvalersi, per l'anno 2021 della facoltà di cui all'art. 1, c. 755, L. n. 160/2019;

**Richiamato** il D.L. n.34/2020 convertito con Legge n.77 del 17/07/2020 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che all'art.177 comma 1, prevedeva l'esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico;

**Richiamato inoltre**, il DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", che all'art.78 comma 1-3 prevedeva l'esenzione anche della seconda rata dell'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo;

**Dato atto** che anche per l'anno 2021 è stata prevista una forma di sostegno per le categorie di cui al D.L. n.34/2020;

**Visto** l'art.1 comma 599 della Legge di Bilancio n.178 del 30.12.2020 che testualmente recita: *"In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:*

*a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;*

*b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;*

*c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;*

*d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.*

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Preso atto** che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone: 767. *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".*

**Considerato** che l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n.77, ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021, termine ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con Decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021, con il parere favorevole della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali.;

**Vista** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto Comunale;

Preso atto che tutti gli interventi vengono per il momento omessi ed in seguito verranno inseriti nel resoconto della seduta risultante dalla trascrizione della registrazione che sarà allegata all'originale della delibera n. 33 del 30.03.2021 e pubblicata sul sito web istituzionale del Comune;

Con il seguente risultato della votazione proclamato dal Presidente del Consiglio:

Consiglieri Presenti	n.	25
Consiglieri Assenti	n.	--
Consiglieri Votanti	n.	24
Voti favorevoli	n.	16
Voti contrari	n.	8 (Sammarco D., Gentile, Bullo, Mariggiò, Ferretti De Virgilis, Puglia, Breccia e Duggento)
Astenuti	n.	1 ( <i>Ingresso</i> )

### DELIBERA

1. di **approvare**, per l'anno di imposta 2021, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'IMU:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale cat. A/1, A/8, A/9 - Detrazione € 200,00 e relative pertinenze	0,4 %
Alloggi assegnati da IACP - Detrazione € 200,00	0,4 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 c.3 bis D.L.557/1993	0,00 %
Fabbricati non venduti da imprese di costr.immob.	0,00 %
Aree edificabili	1,00 %
Terreni agricoli	1,00 %
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori professionali regolarmente iscritti ed operanti	0,00 %
Immobili ad uso produttivo gruppo catastale D	1,06 %
Altri fabbricati	1,06 %

2. di non avvalersi, per l'anno 2021, della facoltà di cui all'art. 1, c. 755, L. n. 160/2019;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, che per il 2021, è stato prorogato al 31 marzo 2021;

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione di seguito riportata

Consiglieri Presenti	n.	25
Consiglieri Assenti	n.	--
Consiglieri Votanti	n.	24
Voti favorevoli	n.	16
Voti contrari	n.	8 (Sammarco D., Gentile, Bullo, Mariggiò, Ferretti De Virgilis, Puglia, Breccia e Duggento)
Astenuti	n.	1 ( <i>Ingresso</i> )



**DELIBERA**

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



**COMUNE DI MANDURIA**  
**PROVINCIA DI TARANTO**

**DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 33 del 30/03/2021**

OGGETTO:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2021.**

Del che si è redatto il presente verbale.

**FIRMATO**  
**IL PRESIDENTE**  
**Dott. DINOI GREGORIO**

**FIRMATO**  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**DOTT.SSA MANDURINO MARIA EUGENIA**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).*